

Deliberazione n. 67/2018/VSGO

*Corte dei Conti*

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Carlo Greco	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere
dott. Paolo Romano	consigliere
dott. Alberto Stancanelli	consigliere
dott. Riccardo Patumi	consigliere
dott. Federico Lorenzini	primo referendario (relatore)

Adunanza del 13 marzo 2018
Città metropolitana di Bologna
Ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie
(art.24 del t.u. d.lgs.19 agosto 2016, n. 175)

Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione.

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008.

Visto l'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la razionalizzazione delle partecipazioni societarie possedute dalle regioni, dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, dalle camere di commercio, dalle università e istituti di istruzione universitaria pubblici e dalle autorità portuali;



Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.210 dell'8 settembre 2016, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175";

Visto, in particolare, l'art. 24 del decreto legislativo n. 175, che ha posto a carico delle Amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare una ricognizione straordinaria e di trasmettere il provvedimento adottato alla competente Sezione della Corte dei conti;

Vista la propria deliberazione n. 10/2017/INPR del 17 gennaio 2017, con la quale è stato approvato il programma delle attività di controllo per l'anno 2017;

Rilevato che tra le indagini da effettuare vi è quella relativa all' "Esame dei provvedimenti di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie trasmessi nel 2017, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dalle amministrazioni pubbliche aventi sede in Emilia-Romagna (Regione, enti locali, camere di commercio, università e istituti di istruzione universitaria pubblici, autorità portuali e altri enti)";

Vista la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR della Sezione delle Autonomie, con cui sono state approvate le "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 d.lgs. n.175/2016";

Vista la propria deliberazione n. 161/2017/INPR, adottata nell'adunanza del 7 novembre 2017, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

Vista la deliberazione n. 27/SEZAUT/2017/FRG del 14 novembre 2017 della Sezione delle Autonomie concernente gli organismi partecipati dagli Enti territoriali - anno 2017;

Considerato che la **Città metropolitana di Bologna** risulta tra gli enti selezionati per l'esame del provvedimento di revisione straordinaria;

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 47 del 27 settembre 2017, e relativi allegati, di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie trasmessa dalla Città metropolitana di Bologna ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 26 del 12 marzo 2018 con la quale la Sezione è stata convocata per la camera di consiglio del 13 marzo 2018;

Udito il relatore Federico Lorenzini;

PREMESSO

Con la relazione approvata con deliberazione n. 32/2016/VSGO del 24 marzo 2016 la Sezione ha esaminato i piani di razionalizzazione delle società partecipate pervenuti ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Specificamente, nel paragrafo 4.1.4 sono state rilevate le criticità concernenti il piano predisposto dalla Città metropolitana di Bologna.

In via generale veniva osservata l'incompletezza del piano relativamente alla mancata inclusione delle partecipazioni indirette.

In relazione alla presenza di società con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti è stata evidenziata la situazione del **Gal dell'appennino bolognese scrl** (7 amministratori e 4 dipendenti).

Con riferimento alle società ritenute estranee alle finalità istituzionali dell'Ente per **Finanziaria Bologna Metropolitana spa** e **Crpa spa** non risultavano tempi certi per le procedure di dismissione. Infine, per la partecipazione in **CUP 2000 spa** non era stata assunta una decisione in ordine al mantenimento o alla dismissione, nonostante l'organo consiliare avesse preso atto che non vi erano ragioni per autorizzarne il mantenimento.

In seguito, con deliberazione n. 31/2017/VSGO afferente l'esame della relazione sui risultati del piano operativo di razionalizzazione, presentata dalla Città metropolitana di Bologna ai sensi dell'art. 1, comma 612, terzo periodo, della legge n. 190/2014, venivano rilevate specifiche criticità.

Per le partecipazioni societarie che l'Ente stesso, nel piano operativo, aveva valutato come non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali (**Finanziaria Bologna Metropolitana spa, Crpa spa e Interporto Bologna spa**) non era stata ancora realizzata la dismissione delle partecipazioni possedute.

Per quanto riguarda **Aeroporto G. Marconi spa**, con partecipazione passata dal 10 al 2,32 per cento in seguito alle operazioni di parziale dismissione poste in essere nel corso dell'esercizio 2015, la Sezione confermava i rilievi già contenuti nella relazione allegata al giudizio di parifica per l'esercizio 2015 (delibera 66/2016/PARI) in merito alla cessione delle azioni della Regione Emilia-Romagna, evidenziando, anche nei confronti della Città metropolitana di Bologna, che la dismissione delle partecipazioni detenute da pubbliche amministrazioni in società di capitali deve realizzare corrispettivi adeguati ai valori di mercato delle azioni mentre, nel caso in esame, il valore della quotazione di mercato del titolo è stato ampiamente e costantemente superiore rispetto a quello del collocamento.



CONSIDERATO

L'Ente ha trasmesso in data 29 settembre 2017, in adempimento a quanto specificamente previsto dal terzo comma dell'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016, il provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie adottato dal Consiglio metropolitano il 27 settembre, in assenza del parere del Collegio dei revisori, unitamente al documento predisposto sulla base delle linee guida di cui alla deliberazione n.19/2017 della Sezione delle Autonomie.

In ordine al parere dell'Organo di revisione, la Città Metropolitana si limita ad affermare che la deliberazione del Consiglio è stata inviata al Collegio dei revisori per informazione; al riguardo si rileva, comunque, l'opportunità di acquisirne il parere con riferimento alla coerenza degli atti di razionalizzazione rispetto alla normativa recata dal t.u. n.175 del 2016.

La revisione straordinaria, che costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, richiamato in premessa, ha riguardato le partecipazioni societarie dirette, possedute alla data del 23 settembre 2016. Non ha riguardato le indirette poiché, non avendo la Città Metropolitana di Bologna, singolarmente considerata, partecipazioni di controllo, ha ritenuto di non includerle nella ricognizione straordinaria sulla base della definizione introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. g, del Testo unico, secondo la quale è indiretta "la partecipazione in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di una società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica".

In proposito va rilevato come tale controllo sussista anche nell'ipotesi in cui più amministrazioni pubbliche socie detengano la maggioranza del capitale di una società e, di diritto o anche solo di fatto, ne governino le scelte strategiche.

Ne deriva che sono da includersi nei provvedimenti di razionalizzazione anche le partecipazioni detenute per il tramite di società soggette a controllo congiunto.

Alla data del 23 settembre 2016 l'Ente risultava avere partecipazioni dirette in 14 società di cui una (**Atc spa**) in liquidazione. Con l'atto di revisione straordinaria si delibera il mantenimento di 10 società e la dismissione di tre (**Crpa spa, CUP2000 scpa e Finanziaria Bologna metropolitana spa**).

Relativamente ad **Area blu spa**, partecipata al 7,14 per cento all'atto della revisione straordinaria ed attualmente al 2,43 per cento si rileva che, nonostante la società abbia provveduto all'adeguamento dello statuto alle disposizioni in tema di organi amministrativi di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del t.u., in occasione della

nomina di due componenti del CdA, avvenuta il 7 luglio 2017 e il 29 settembre 2017, non è stata trasmessa la delibera societaria eventualmente adottata che motiva il mantenimento dell'organo collegiale in ragione di specifiche esigenze organizzative e comunque tenendo conto della necessità di contenimento dei costi.


Si rileva, inoltre, che nel provvedimento di ricognizione straordinaria non è stata valutata la partecipazione indiretta in Comunica scarl posseduta tramite Area Blu, società *in house* soggetta a controllo analogo congiunto da parte dei soci, pur prendendo atto che questa è stata ricompresa nel provvedimento adottato dal Comune di Imola che ne possiede l'89,80 per cento del capitale.

Con riferimento alla società **Centro Agro-Alimentare di Bologna (C.A.A.B.) scpa**, controllata dal Comune di Bologna con una quota dell'80,04 per cento e partecipata dalla Città metropolitana con una minoritaria dell'1,54 per cento, l'attività svolta viene qualificata come servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lett.a del t.u.). In particolare, il mantenimento della titolarità viene ricondotto alle disposizioni della legge regionale n. 1/1998 che demanda all'iniziativa di comuni, città metropolitana e società consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, l'istituzione dei mercati all'ingrosso e dei centri agro-alimentari.

Per quanto attiene l'amministrazione della società, si prende atto del recentissimo adeguamento delle previsioni statutarie alle disposizioni di cui all'art.11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175 in merito alla composizione dell'organo, pur sottolineando di tener presente che nell'ipotesi di opzione per tre o cinque membri, la relativa delibera assembleare deve essere motivata con riferimento non solo alle specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, ma anche "tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi" come normativamente prescritto.

In merito alla società **Crpa - Centro ricerche e produzioni animali spa**, partecipata dall'Ente allo 0,59 per cento, nel piano operativo di razionalizzazione ne era stata prevista la dismissione in quanto partecipazione minoritaria che non consentiva di giustificare il perseguimento di interessi generali. Il primo tentativo di cessione delle azioni non ha avuto esito positivo, essendo andata deserta la relativa asta pubblica. Nel provvedimento di ricognizione straordinaria in esame viene riconfermata la volontà di cedere le partecipazioni, stimando di perfezionare l'operazione entro un anno.

Relativamente alla società **Finanziaria Bologna metropolitana spa** partecipata al 32,83 per cento, l'Ente aveva qualificato la partecipazione come non indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali già nel



piano di razionalizzazione predisposto ai sensi dell'art.1, comma 612, della l. 190/2014, pur rimandando la decisione in ordine alla dismissione. Nel provvedimento di ricognizione straordinaria viene riconfermata tale valutazione indicando come la società svolga servizi reperibili anche sul mercato. In particolare, in accordo con gli altri soci pubblici è stato stabilito di procedere alla liquidazione della società dopo avere ceduto il ramo d'azienda relativo ai servizi tecnici e il ramo d'azienda afferente la gestione della centrale elettrotermofrigorifera del quartiere fieristico; quest'ultimo, peraltro, risulta non rientrare nelle previsioni di cui all'art. 16 del t.u. in quanto realizza più del 20 per cento del fatturato globale nei confronti di soggetti non soci.

Secondo quanto affermato dall'Ente, anche in caso le operazioni di cessione non andassero a buon fine, la società verrà posta in liquidazione entro settembre 2018.

Per quanto concerne la società **Gal dell'Appennino bolognese scarl**, la partecipazione del 10,80 per cento viene mantenuta in quanto rientra nella previsione di cui all'art. 4, comma 6, del t.u. n. 175/2016, trattandosi di attività di gestione di fondi comunitari destinati alla promozione socio economica dell'area metropolitana.

Si riscontra, peraltro, la sussistenza delle fattispecie richiamate all'art. 20, comma 2, lett. b), ovvero di un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (7 amministratori e 3 dipendenti) e di cui agli artt. 20, comma 2, lett. d) e 26, comma 12-*quinquies*, avendo realizzato nel triennio 2013-2015 un fatturato medio inferiore a 500.000 euro. A tal proposito si osserva che, secondo quanto riferito dall'Ente, gli amministratori non percepiscono compensi e, che, il mancato rispetto del limite relativo al fatturato è da ricondursi alla tipologia di attività svolta dal Gal di elargizione di contributi a fondo perduto.

In merito alla società **Interporto Bologna spa**, partecipata al 17,56 per cento, già dal 2013 l'Ente aveva assunto la decisione di dismetterne la quota. Dopo due tentativi esperiti per la cessione del pacchetto azionario e non andati a buon fine, nel piano del 2015 era stata riconfermata la decisione di procedere alla dismissione, posticipandola, in attesa dell'attuazione del nuovo piano industriale 2014-2020 e del piano strategico 2016-2018 che avevano l'obiettivo di valorizzare la società facilitandone la collocazione sul mercato.

Nel provvedimento di ricognizione straordinaria la Città metropolitana opta per il mantenimento della partecipazione, in contraddizione con le precedenti determinazioni adottate e con le valutazioni effettuate dagli altri soci pubblici (Comune di Bologna con una quota del 35,1 per cento e CCIAA di Bologna con


una quota del 5,9 per cento). La motivazione è da ricondursi alla costituzione, il 31 maggio 2017, del Tavolo Tecnico Interistituzionale per l'elaborazione dell'Accordo Territoriale per "Il polo funzionale di Interporto di Bologna" che prevede la realizzazione di opere di interesse pubblico. L'attività svolta dalla società viene, pertanto, ricondotta nell'ambito della previsione di cui all'art.4, comma 2, lett.b del t.u. (attività volta alla realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche). La decisione assunta, aldilà della peculiarità della non condivisione di tale obiettivo strategico con i summenzionati enti che si occupano dello sviluppo delle potenzialità del territorio, implica la necessità di un'attenta analisi dei relativi costi di cui nel provvedimento di ricognizione non è dato riscontro, questo anche alla luce dell'incerta appetibilità sul mercato della società viste le aste andate deserte.

Relativamente a **CUP2000 scpa**, partecipata al 5,83 per cento, nel mese di settembre 2016 è stato esercitato il diritto di recesso dalla società. Secondo quanto riferito l'operazione si è perfezionata e la Città metropolitana è in attesa della liquidazione della quota.

Con riguardo a **Fiere internazionali di Bologna spa**, la quota di partecipazione dell'Ente, pari al 12,85 per cento alla data di riferimento del provvedimento di ricognizione straordinaria (23 settembre 2016), è scesa all'11,29 per cento per effetto dell'operazione di aumento del capitale sociale, approvata il 22 dicembre 2016 dall'assemblea straordinaria dei soci, in riferimento alla quale la Città metropolitana ha deciso di non esercitare il diritto di opzione.

Per effetto del perfezionamento di tale operazione, avendo gli altri enti partecipanti (Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna, CCIAA di Bologna) sottoscritto l'aumento di capitale, la quota di partecipazione dei soci pubblici, complessivamente considerati, risulta essere pari al 52,24 per cento. Si viene, pertanto, a determinare una situazione in cui la società è a maggioranza pubblica. Al riguardo si osserva come l'ipotesi del controllo di cui all'art. 2359 del codice civile possa ricorrere anche nell'ipotesi in cui più pubbliche amministrazioni l'esercitino congiuntamente, a prescindere dalla formalizzazione di un coordinamento altrimenti evincibile da comportamenti concludenti.

Si rende necessario, pertanto, che l'Ente assuma le iniziative del caso presso gli altri soci pubblici allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere o, in mancanza di tali comportamenti, allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere. In tale prospettiva si rileva, quindi,



l'esigenza di un adeguamento della previsione statutaria relativa all'organo di amministrazione, attualmente previsto unicamente in forma collegiale (da cinque a nove membri), alle disposizioni di cui all'art.11, commi 2 e 3, del t.u. e la necessità di includere nella prossima razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, da effettuarsi ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 11, del t.u. n. 175/2016, le partecipazioni indirette detenute per il tramite di Fiere internazionali di Bologna spa.

Nel provvedimento di ricognizione straordinaria l'Ente ha elencato anche la società **Aeroporto G. Marconi di Bologna spa**, partecipata al 2,32 per cento che, essendo quotata in mercati regolamentati, è invece soggetta, ai sensi dell'art.1, comma 5, alle sole norme del t.u che espressamente ne prevedano l'applicabilità, essendo esclusa, in particolare, dal provvedimento di ricognizione straordinaria di cui al citato art.24.

Analoghe considerazioni possono essere svolte per **Tper spa**, partecipata al 18,79 per cento, alla quale non si applicano le disposizioni del t.u. sulla base di quanto previsto dall'art. 26, comma 5, del t.u. stesso, in quanto la società ha comunicato di aver avviato, in data 18 maggio 2016, il percorso di emissione di strumenti finanziari di debito quotati in mercati regolamentati, operazione conclusasi il 15 settembre 2017.

Con riguardo infine alla società **Atc spa** in liquidazione, l'Ente afferma che non è possibile stimare i tempi di conclusione della procedura in quanto sono ancora in essere dei contenziosi tributari.

In conclusione, la Sezione rileva anche la generale mancata azione di razionalizzazione afferente il contenimento dei costi di funzionamento delle società partecipate che, invece, la lettera f), del comma 2, dell'art.20 del testo unico prescrive come necessario.

Tutto ciò considerato,

la Sezione

RILEVA

le descritte criticità e situazioni emerse dall'esame del provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie adottato dalla Città metropolitana di Bologna in adempimento a quanto specificamente previsto dall'art: 24 del t.u. n. 175/2016.

RICHIAMA

l'Ente ad assumere le iniziative necessarie per superare le criticità evidenziate nell'ambito del prossimo provvedimento di razionalizzazione da

effettuarsi ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 11, del t.u. n. 175/2016.

DISPONE

- che la deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata - al Sindaco, al Consiglio e all'Organo di revisione della Città metropolitana di Bologna;
- che la stessa sia pubblicata sul sito Internet istituzionale della Corte dei conti - banca dati del controllo;
- che l'originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito internet istituzionale dell'Ente ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso nell'adunanza del 13 marzo 2018.

Il relatore
(Federico Lorenzini)



Il presidente

(Carlo Greco)



Depositata in segreteria in data 13 marzo 2018

Il direttore di segreteria

(Rossella Broccoli)

